



CITTÀ DI LECCE

Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanita', Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche
Ufficio Avvocatura

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 98 DEL 04/05/2026

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA
LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N.
OGGETTO: 3560/2025 NEL GIUDIZIO (RG N. 7829/2024) PROMOSSO DA DE ST** MA** C/
COMUNE DI LECCE, PREFETTURA DI LECCE E MINISTERO DELL'INTERNO
(ART. 194 C. 1 LETT. A) TUEL 267/2000).**

Premesso che

1. Nel marzo 2024 la sig.ra De St** Ma** si trasferiva in Lecce al piano primo di via Mil**** n. ** presso l'immobile dalla stessa acquistato come prima casa nel palazzo in cui vivevano e tuttora vivono il marito e di suoceri;
2. In data 08.03.2024 l'odierna attrice comunicava il cambio di residenza al Comune di Lecce che le assegnava la pratica n. 585 e da allora la succitata attrice continua a vivere regolarmente nella predetta abitazione tanto da ricevere in data 08.06.2024 dallo stesso Comune di Lecce apposita certificazione attestante la sua residenza;
3. Con prot. n. 109225/2024 del 18.06.2024 notificata in data 05.07.2024 l'ufficiale di Anagrafe del settore Demografici e Statistici del Comune di Lecce disponeva di annullare l'iscrizione anagrafica, di darne comunicazione al Comune di Melendugno per la re-iscrizione e di segnalarlo all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
4. La sig.ra De St** Ma** formulava apposita istanza di accesso agli atti e sulla base della documentazione reperita proponeva ricorso al Prefetto di Lecce che, a seguito di audizione personale della parte, con provvedimento prot. n. 148596/2024 del 19.11.2024 rigettava il ricorso;
5. Con atto di citazione notificato in data 27.11.2024, acquisito al prot. n. 206671/2024, la sig.ra De St** Ma**, per il tramite dei suoi legali, citava in giudizio il Comune di Lecce, la Prefettura Di Lecce, nonché, il Ministero dell'Interno, innanzi al Tribunale di Lecce, avverso la suddetta comunicazione di annullamento dell'iscrizione anagrafica;
6. Con sentenza n. 3560/2025 del 02.12.2025, notificata il 3.12.2025, acquisita in pari data al prot. n. 220129/2025, il Giudice accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, disapplicava il provvedimento impugnato con condanna dei convenuti in solido a rifondere l'attrice delle spese di giudizio liquidate nell'importo di € 700,00 per compenso ed € 518,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre iva e cap;
7. In data 27.04.2026 con nota prot. n. 77229/2026 gli avv.ti Se** Co** e An** Da** Ta**, a seguito di istanza dell'ufficio contenzioso (prot. n. 223339 del 09.12.2026, prot. n. 73068 del 21.04.2026) trasmettevano nota spese cumulativa per l'**importo complessivo di € 1.447,29** considerato che le spese di registrazione della sentenza sono state interamente liquidate dal Comune di Lecce a seguito di notifica dell'Avviso di liquidazione dell'imposta da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione:

Compenso liquidato	€ 700,00
Rimborso spese generali	€ 105,00
CpA	€ 32,20
Iva 22% sulla meta delle somme (essendo solo uno dei legali in regime ordinario)	€ 92,09
Esborsi	€ 518,00
Rimborso spese registrazione sentenza Netto a pagare	€ 208,75
Totale	€ 1.656,04 (€ 1.447,29)

A seguito della predisposizione della presente proposta di delibera il Collegio dei Revisori dei Conti muoveva un rilievo sulla predetta nota spese cumulativa per entrambi i legali dei quali, peraltro, solo uno soggetto a regime ordinario Iva; L'Ufficio contenzioso, pertanto, con prot. n. 97226 del 27.05.2026 richiedeva l'invio di due distinte proforma, ognuno per le proprie competenze, trasmesse dai succitati legali in data 03.06.2026 con prot. n. 100070/2026:

1) AVV. ANGELO DANIELE TAVERI

Compenso liquidato (50%)	€ 402,50
CpA 4%	€ 16,10
Iva 22%	€ 92,09
Totale	€ 510,69
Ritenuta d'acconto	€ 80,50
Netto a pagare	€ 430,19

2) AVV. SERGIO CONTINO

Compenso liquidato (50%)	€ 350,00
Rimborso spese generali 15%	€ 52,50
CpA 4%	€ 16,10
Rimborso spese vive	€ 518,00
Totale	€ 936,60

Considerata, pertanto, l'esecutività della sentenza n. 3560/2025 (prot. n. 220129/2025), pronunciata dal Tribunale di Lecce, nel giudizio promosso da De** St** Ma** contro il Comune di Lecce (RG N. 7829/2024), occorre procedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, rientrante nella fattispecie dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Tuel, per **L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.447,29 (millequattrocentoquarantasette/29)** salvo rimborso quota parte di spettanza da richiedersi nei confronti di Prefettura di Lecce e Ministero dell'Interno.

Considerato che

- L'art. 194 del TUEL prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero di obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili, derivanti da:
- Sentenze esecutive;
- Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

1. Della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
2. Della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
3. Della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Rilevato che i debiti derivanti da sentenza esecutiva, di cui alla fattispecie lett. a) dell'art 194 del Tuel, sono caratterizzati, per loro natura, da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte e accertano il diritto di credito del terzo;

Considerata, la natura propria dei debiti derivanti da sentenze esecutive che si distingue nettamente da tutte le altre per il fatto che il debito si impone “*ex se*”, in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana.

Precisato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione e/o contestazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Considerato che la Delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente;

Viste le seguenti Deliberazioni

- Di C.C. n. 29 del 18.02.2026, di approvazione del Documento unico di programmazione 2026 – 2028, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- Di C.C. n. 30 del 18.02.2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- Di G.C. n. 76 del 06.03.2026 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2026 - 2028 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** l'istruttoria che precede;
- **Visto** il relativo parere della Commissione Consiliare in data _____;
- **Visto** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. _____ del _____
- **Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- A _____ dei voti, resi ed espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, riveniente da sentenza del Tribunale di Lecce n. 3560/2025 del 09.12.2025 (prot. 220129/2025), nel giudizio Rg n. 7829/2024, promosso dalla sig.ra De St** Ma** c/Comune di Lecce per **L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.447,29 (millequattrocentoquarantasette/29)** da liquidarsi in favore della succitata attrice;
2. **PRENOTARE** il sopracitato debito fuori bilancio sul capitolo 01111.10.3527027 "*Oneri da contenzioso – riconoscimento DFB*" esercizio 2026;
3. **DEMANDARE** al Dirigente del CDR 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche, la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del Debito Fuori Bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente atto;
4. **DISPORRE** la trasmissione del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002 e agli Organi di Controllo;
5. **DICHIARARE** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.